

## Codice penale svizzero

(Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco  
e carente diligenza in operazioni finanziarie)

Modificazione del 23 marzo 1990

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 giugno 1989<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice penale svizzero<sup>2)</sup> è modificato come segue:

### *Art. 305<sup>bis</sup> (nuovo)*

Riciclaggio  
di denaro

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa fino a un milione di franchi.

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale;
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

<sup>1)</sup> FF 1989 II 837

<sup>2)</sup> RS 311.0

*Art. 305<sup>ter</sup> (nuovo)*

Carente diligenza  
in operazioni  
finanziarie

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con la detenzione fino a un anno, con l'arresto o con la multa.

II

**Referendum ed entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990

Il presidente: Cavelty

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 3 aprile 1990<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 2 luglio 1990

2671

<sup>1)</sup> FF 1990 I 1214

## **Codice penale svizzero (Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e carente diligenza in operazioni finanziarie) Modificazione del 23 marzo 1990**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.04.1990
Date	
Data	
Seite	1214-1215
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 285

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.